



33808-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GASTONE ANDREAZZA
ANGELO MATTEO SOCCI
ALDO ACETO
GIANNI FILIPPO REYNAUD
FABIO ZUNICA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 785/2021
CC - 21/04/2021
R.G.N. 4726/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a . (omissis)

avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23. co. 8 del DL n 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La sig.ra (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 15/12/2020 del Tribunale di Agrigento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19/11/2020 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, ha ordinato il sequestro preventivo della carta di pagamento a lei assegnata per l'accredito del reddito di cittadinanza.

1.1. Con unico motivo, premessa, in fatto, la non riferibilità alla propria persona delle vincite indicate nella rubrica provvisoria e asseritamente non dichiarate ai fini del reddito di cittadinanza e comunque l'irrilevanza degli importi effettivamente percepiti, deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, nonché la mancanza assoluta o comunque la mera apparenza della motivazione in ordine alla astratta configurabilità del reato ipotizzato e il travisamento dei fatti.

Afferma, in primo luogo, che, nel periodo preso in considerazione, l'importo totale delle vincite (euro 122.018,12) era inferiore a quello delle giocate (euro 128.371,75), generando una perdita di euro 6.353,63 che il Tribunale non ha preso in considerazione alcuna o che comunque ha valutato in maniera del tutto illogica, errata e contraddittoria con conseguente erronea applicazione dell'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, che punisce solo la mancata comunicazione delle vincite, non degli importi giocati. In ogni caso, la vincita di euro 6.353,63 sarebbe di poco superiore alla soglia minima prevista dalla legge (euro 6.000,00) per l'obbligo della comunicazione della variazione del reddito.

Aggiunge che: a) le vincite non sono mai state accreditate sul proprio conto corrente; b) una vincita non superiore a 10.000,00 euro consente comunque di conservare il reddito di cittadinanza; c) il proprio ISEE era talmente basso da giustificare la permanenza del beneficio.

Quanto alla non riferibilità alla sua persona delle giocate e delle vincite deduce quanto segue: a) è disoccupata, vive in un paese dell'agrigentino in una casa non di sua proprietà ed è madre di tre bambine avute in Francia da (omissis) (omissis), con il quale aveva avuto una relazione sentimentale cessata nel 2018 allorché lui si era trasferito per motivi di lavoro a Malta e lei aveva deciso di tornare nel proprio paese; b) fino al 09/07/2018, il (omissis) non possedeva un passaporto italiano né aveva un codice fiscale; c) le giocate in questione risalgono tutte all'anno 2016 allorché il (omissis) si era avvalso dei dati anagrafici e fiscali della ricorrente per registrarsi ed aprire un conto di giochi online, operazione quest'ultima facilissima da effettuare per chiunque e altrettanto facile da riscontrare; d) è sufficiente esaminare l'estratto conto del conto



corrente estero del ^(omissis) (conto 'Revolut') per rendersi conto che alla data del 24/04/2019 è indicata una movimentazione sul conto giochi di una multinazionale dei giochi on-line mentre sul conto della ricorrente non v'è traccia di alcunché che possa essere ricondotto a giocate e relative vincite; e) la mancata corrispondenza tra addebiti sui conti del ^(omissis) e ricariche dei siti di gioco on-line (argomento utilizzato dal Tribunale per screditare la credibilità di quest'ultimo) è spiegabile con la possibilità di alimentare detti conti anche con rimesse in contanti o attraverso diversi altri sistemi di pagamento, ma di certo non v'è traccia di tutto ciò sui conti della ricorrente nella cui abitazione la PG non ha rinvenuto un solo dispositivo mobile eventualmente utilizzabile per effettuare giocate on-line; f) oggetto di travisamento degli estratti conto della ricorrente è l'affermazione del Tribunale che quest'ultima avrebbe effettuato un bonifico di 1000,00 euro a favore della ^(omissis).

Il coinvolgimento della ricorrente nella vicenda è frutto di ipotesi, teorie, paralogismi e congetture (non ultima quella che il ^(omissis) avrebbe potuto chiedere un codice fiscale italiano all'autorità consolare). Il Tribunale, conclude, non si confronta con alcuni dati decisivi e quando lo fa utilizza argomenti errati, illogici e intrinsecamente contraddittori. In particolare: a) sminuisce la portata delle dichiarazioni, lineari e coerenti, del ^(omissis) che si era attribuito la paternità delle giocate; b) non spiega come avrebbe potuto la ricorrente accedere a conti le cui credenziali non erano da lei utilizzate; c) non spiega come una ragazza madre avrebbe potuto nascondere al Fisco giocate della consistenza sopra indicata; d) omette completamente di motivare sull'assenza di tali giocate e vincite sui conti della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

3. Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

3.1. Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di

ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01).

3.2. **Motivazione assente** è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); **motivazione apparente**, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).

3.3. Anche **l'omesso esame di punti decisivi** per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per *manca di motivazione*, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).

3.4. In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della

sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, soprattutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo, "periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»).

3.5. Nel caso di specie appare evidente, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso così come compendiate in premessa, che oggetto di doglianza è il sostanziale malgoverno, sul piano logico, degli elementi di fatto (non contestati nella loro storicità) utilizzati dal Tribunale per disattendere le analoghe deduzioni difensive reiterate in questa sede e ritenere la sussistenza indiziaria del reato (provvisoriamente) contestato e la sua attribuibilità alla ^(omissis) i. Quel che, aldilà del surrettizio richiamo alla violazione della legge penale sostanziale, viene sostanzialmente contestata è la sistemazione razionale dei dati a disposizione del tribunale e la loro possibile lettura alternativa.

3.6. Senonché, come detto, il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il tribunale valuta gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità. Ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). Orbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si

può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata.

3.7. Nel caso di specie il Tribunale dà conto dell'accreditamento delle vincite sui conti-gioco intestati alla ricorrente e della loro mancata dichiarazione ai fini del reddito di cittadinanza (circostanza, quest'ultima, non contestata nemmeno dalla ricorrente). La ^(omissis), d'altro canto, non allega al ricorso gli elementi (a suo dire decisivi) non valutati dal Tribunale.

3.8. Sotto altro profilo, non rileva la dedotta irrilevanza della condotta omissiva che non avrebbe comportato la perdita del beneficio: secondo l'insegnamento di questa Corte, integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019, dep. 2020, Rv. 278573 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21/04/2021.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Gastone Andreazza

